

REGOLAMENTO DELLA 43^a ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA ELETTIVA

LIDO DI OSTIA/RM – PALAPELLICONE, SABATO 21 DICEMBRE 2024

1. Norme generali

La costituzione, il funzionamento ed i compiti delle Assemblee Nazionali sono regolati dallo Statuto Federale e dalle norme del presente Regolamento.

Si applica, altresì, il vigente Regolamento Organico Federale nei limiti di compatibilità.

2. Diritto di partecipazione

Ai sensi delle vigenti norme statutarie hanno diritto di prendere parte ai lavori dell'Assemblea Nazionale i Presidenti, i Rappresentanti degli Atleti ed i Rappresentanti degli Insegnanti Tecnici delle Società Sportive aventi diritto di voto, oltre al Presidente Onorario, al Presidente della Federazione, ai Dirigenti Federali Centrali, ai Revisori dei Conti, al Segretario Generale, ai Presidenti dei Comitati Regionali ed ai Presidenti Regionali di Settore.

La mancata riaffiliazione per l'anno 2024 preclude il diritto di partecipazione all'Assemblea Nazionale.

È, altresì, preclusa la partecipazione all'Assemblea Nazionale a coloro che risultano colpiti da sanzione di squalifica o inibizione in corso di esecuzione.

In fase di accredito sarà necessario esibire un documento d'identità valido, oltre al Modello "Presenza o Delega Interna" -che presenta un codice a barre identificativo della Società Sportiva d'appartenenza- ed al certificato d'iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive dilettantistiche.

3. Deleghe

I Presidenti delle Società Sportive, in caso di impedimento, possono delegare a rappresentarli un Vicepresidente o un Consigliere Sociale purché regolarmente tesserati per la stessa Società Sportiva, esclusi Atleti ed Insegnanti Tecnici (c.d. "delega interna").

I Presidenti o i loro Delegati possono ricevere altre deleghe, purché i deleganti appartengano allo stesso Settore ed alla stessa categoria (c.d. "delega esterna"). **Le "deleghe esterne" sono consentite nel numero massimo di 5.**

Per le ASD/SSD affiliate a più di un Settore, le deleghe di cui sopra possono essere attribuite distintamente per ciascun Settore di riferimento, a condizione della regolarità della riaffiliazione per ciascun Settore.

In applicazione dell'art.14, n.4 dello Statuto, le ASD/SSD affiliate a più di un Settore federale esprimono, per l'elezione dei Consiglieri di Settore, i voti maturati per ciascun Settore e, per l'elezione del Presidente Federale e del Presidente del Collegio Revisori dei Conti, la sommatoria di tali voti.

5. Condizioni di eleggibilità (Rif. Art. 14 Statuto Federale)

Sono eleggibili alle cariche federali, nel rispetto delle pari opportunità, tutti i cittadini italiani maggiorenni tesserati alla FIJLKAM e in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura che:

- a) non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno. A tal fine la sentenza di patteggiamento è equiparata a sentenza di condanna;
- b) non abbiano riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive, complessivamente superiori ad un anno, da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, del CONI o da parte dell'organismo sportivo internazionale di riferimento purché unico;
- c) non abbiano subito una sanzione superiore a un anno di squalifica a seguito della commissione di un accertamento doloso posto in essere in violazione delle Norme Sportive Antidoping o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della WADA e non abbiano subito una sanzione anche inferiore ad un anno di squalifica a seguito della commissione di un illecito doloso posto in essere in violazione delle Norme Sportive Antidoping o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della WADA, qualora la suddetta sanzione sia conseguenza di un patteggiamento;
- d) siano in attività o siano stati tesserati, nell'ultimo decennio, alla FIJLKAM per almeno 24 mesi. Per gli Atleti ed i Tecnici tale requisito deve sussistere nell'ambito della specifica categoria. Gli Atleti devono aver preso parte, nell'arco di 2 anni nell'ultimo decennio, a competizioni di livello almeno nazionale inserite nel Calendario Federale.

Non possono candidarsi alle cariche federali coloro il cui reddito derivi, per oltre il cinquanta per cento da un'attività commerciale e/o imprenditoriale, svolta in nome proprio e/o in nome altrui, direttamente collegata alla gestione della Federazione.

Non possono, inoltre, candidarsi quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate o altri Organismi riconosciuti dal CONI.

Il Presidente e i componenti del Consiglio Federale Nazionale devono essere, altresì, in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Consiglio Nazionale del CONI.

È richiesta l'iscrizione nel Registro Ufficiale dei Revisori Contabili o nell'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili per l'eleggibilità a Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti; possono candidarsi a tale carica anche persone non tesserate alla FIJLKAM.

La mancanza iniziale, accertata dopo l'elezione, o il venir meno, nel corso del mandato, anche di uno solo dei requisiti di cui ai commi precedenti comporta l'immediata decadenza dalla carica.

6. Presentazione delle candidature (Rif. Art. 14 Statuto Federale)

Le candidature alle cariche federali, redatte utilizzando l'apposito Modello predisposto dalla Segreteria Federale, debitamente sottoscritte e contenenti la dichiarazione dell'interessato di possedere tutti i requisiti previsti nello Statuto Federale, devono essere inviate alla Segreteria Federale, a mezzo P.E.C all'indirizzo candidature@cert.fijlkam.it o con plico raccomandato (si consiglia l'utilizzo della modalità "Raccomandata 1" o del Corriere), almeno 40 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea Nazionale e pubblicate nel Sito Internet Federale, con collegamento diretto dalla pagina principale, almeno 30 giorni prima dello svolgimento della stessa, previa verifica della documentazione da parte della Segreteria Federale.

E' consentita la consegna a mano, sempre almeno 40 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea Nazionale e previo appuntamento con la Segreteria Federale, della "Lettera di Candidatura". In questo caso sarà rilasciata debita ricevuta di consegna.

Ogni candidatura deve essere proposta, per ciascuna carica, dal seguente numero di Società Sportive (rappresentate rispettivamente dal Presidente Sociale, dal Rappresentante degli Atleti e dal Rappresentante dei Tecnici) aventi diritto di voto nella specifica votazione:-

- a) per la carica di Presidente della Federazione, da almeno 25 e massimo 30 Società Sportive per Settore (la proposta di candidatura redatta da una Società Sportiva con più Settori affiliati andrà a valere per ognuno dei Settori affiliati);
- b) per la carica di Consigliere di Settore (Atleta e Tecnico compresi), da almeno 15 e massimo 20 Società Sportive del Settore;
- c) per la carica di Rappresentante Nazionale del Ju Jitsu, da almeno 15 e massimo 20 Società Sportive della Disciplina.

Per ogni carica federale ogni Società Sportiva avente diritto di voto può proporre un solo candidato per ciascuna delle tre categorie (Dirigente, Atleta, Tecnico).

Nelle Assemblee Nazionali ciascun candidato può concorrere soltanto ad una carica.

L'eleggibilità dei candidati a tutte le cariche è verificata dalla Segreteria Federale. Avverso le candidature è ammessa impugnazione proposta, a pena d'inammissibilità, entro 7 giorni dalla pubblicazione nel Sito Internet Federale, secondo modalità e procedure previste nel Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI.

7. Commissione Verifica Poteri

La Commissione Verifica Poteri è nominata dal Consiglio Federale Nazionale su proposta del Presidente della Federazione e, nelle Assemblee Nazionali elettive, i suoi componenti non possono

essere scelti tra i candidati alle cariche federali. Essa è composta di 1 Presidente e di un numero variabile da 2 a 8 membri.

Nelle Assemblee Nazionali elettive il Presidente della Commissione Verifica Poteri è nominato dalla Federazione d'intesa con il CONI.

La Commissione Verifica Poteri dura in carica fino all'esaurimento delle funzioni demandatele.

I compiti della Commissione Verifica Poteri sono:

- a) controllare l'identità dei Rappresentanti delle Società Sportive, presenti di persona o per delega;
- b) accertare la validità delle deleghe;
- d) controllare l'identità dei Rappresentanti degli Atleti e degli Insegnanti Tecnici;
- e) risolvere, assunte in via d'urgenza le informazioni necessarie, ogni controversia insorta in tema di deleghe o, più genericamente, sulla sussistenza delle condizioni che possano correttamente legittimare l'esercizio del diritto di voto. Le decisioni, adottate a maggioranza, sono definitive.

Al termine dei suoi lavori la Commissione Verifica Poteri redige un verbale dal quale devono risultare:

- a) il numero delle Società Sportive rappresentate in Assemblea con il numero dei voti loro spettanti per le votazioni generali e per quelle di Settore;
- b) il numero dei Rappresentanti degli Atleti e degli Insegnanti Tecnici con il numero dei voti loro spettanti per le votazioni generali e per quelle di Settore.

Le modalità di funzionamento della Commissione Verifica Poteri possono essere modificate, con provvedimento adottato dal suo Presidente, in base all'utilizzo del sistema di accreditamento informatizzato.

La reportistica rilasciata dal sistema, validata con la sottoscrizione dei Componenti della Commissione Verifica Poteri, integra il verbale di cui sopra.

8. Commissione Scrutinio

La Commissione Scrutinio è nominata dal Consiglio Federale Nazionale su proposta del Presidente della Federazione e, nelle Assemblee Nazionali elettive, i suoi componenti non possono essere scelti tra i candidati alle cariche federali. Essa è composta di 1 Presidente e di un numero variabile da 2 a 8 membri.

La Commissione Scrutinio dura in carica fino all'esaurimento delle funzioni demandatele.

Non possono far parte della Commissione Scrutinio i componenti della Commissione Verifica Poteri, salvo che questi ultimi non abbiano esaurito i lavori in tale veste.

I compiti della Commissione Scrutinio sono:

- a) provvedere allo scrutinio nelle votazioni, anche avvalendosi dei sistemi elettronici eventualmente approntati;
- b) redigere un verbale dal quale devono risultare i voti attribuiti a ciascun candidato.

Le modalità di funzionamento della Commissione Scrutinio possono essere modificate, con provvedimento adottato dal suo Presidente, in base all'utilizzo del sistema di accreditamento

informatizzato. La reportistica rilasciata dal sistema, validata con la sottoscrizione dei componenti della Commissione Scrutinio, integra il verbale di cui sopra ed è titolo valido per la proclamazione degli eletti.

9. Modalità di svolgimento dell'Assemblea

All'ora indicata nell'atto di convocazione per la costituzione dell'Assemblea in prima convocazione, la Commissione Verifica Poteri esamina la validità delle deleghe di tutti i Rappresentanti presenti fino a quel momento ed accerta se si sia costituita la maggioranza prevista nell'Art. 16 comma 12 dello Statuto Federale. In caso affermativo, passa a redigere il verbale di cui al punto 7) del presente Regolamento; in caso negativo attende che si presentino tutti i Rappresentanti all'ora esatta indicata nell'atto di convocazione per la costituzione dell'Assemblea in seconda convocazione.

Il Presidente della Federazione, preso atto del verbale della Commissione Verifica Poteri, procede all'apertura dell'Assemblea e l'invita ad eleggere un Presidente ed un Vicepresidente, che assumono subito i relativi poteri. In caso di assenza del Presidente della Federazione, le sue funzioni vengono assunte dal Vicepresidente Vicario. Segretario dell'Assemblea è il Segretario Generale della Federazione.

Il Presidente dell'Assemblea:

- a) dirige i lavori entro i limiti degli argomenti posti all'Ordine del Giorno, che ha il dovere di rispettare e di far rispettare;
- b) ha autorità illimitata su questioni di ordine ed è il solo interprete delle norme che regolano l'Assemblea. Sono considerate norme regolanti l'Assemblea anche le eventuali disposizioni contenute nell'atto di convocazione;
- c) regola l'ordine e la durata degli interventi, con l'obbligo di concedere la parola a coloro che la richiedono in relazione agli argomenti posti all'Ordine del Giorno. La concessione delle repliche è rimessa alla sua facoltà discrezionale;
- d) determina il sistema di votazione, tenendo conto di quanto previsto nell'Art. 16 dello Statuto Federale;
- e) comunica i risultati delle votazioni a seguito di verbale della Commissione Scrutinio;
- f) dichiara chiusa l'Assemblea, esaurita la discussione e la votazione di tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- g) controlla e convalida la rispondente stesura del verbale dell'Assemblea e di tutti gli atti ad essa relativi, firmandoli unitamente al Segretario dell'Assemblea.

Le votazioni, ad eccezione della Presidenza Assembleare, sono svolte con modalità elettronica mediante adozione di un sistema informatizzato, che sarà ampiamente illustrato in Assemblea e che risponde alle linee guida emanate dal CONI in materia.

Le procedure di voto prevedono una prima fase in cui tutti i delegati sono chiamati a votare per il Presidente Federale ed il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Nel corso della seconda

fase i delegati vengono chiamati per l'elezione dei componenti del Consiglio Federale Nazionale ed in questo caso ognuno voterà per quelli relativi al Settore di competenza o, nel caso del Ju Jitsu, per il proprio Rappresentante Nazionale.

10. Svolgimento dello scrutinio

Ai fini dell'attuazione procedurale dell'Art.20 dello Statuto Federale, nella composizione dei Consigli di Settore è garantita la presenza di componenti di genere diverso in misura non inferiore ad 1.

A tale scopo, si procede, nell'ordine, allo scrutinio delle votazioni per il Rappresentante dei Tecnici, per il Rappresentante degli Atleti e per i Rappresentanti dei Dirigenti.

Se all'esito degli scrutini delle votazioni non sarà integrata la presenza di almeno 1 componente di genere diverso, il candidato -tra i 4 che risultano eletti all'esito degli scrutini- che ha riportato il minor numero di voti lascerà il posto al candidato di genere diverso della medesima Categoria che ha riportato il maggior numero di voti.

Qualora all'interno della Categoria del candidato che ha riportato il minor numero di voti non vi siano candidati di genere diverso, il candidato in questione risulterà comunque regolarmente eletto. In tal caso viene individuato -tra gli altri candidati eletti all'esito degli scrutini delle restanti due Categorie- il candidato che ha riportato il minor numero di voti, il quale lascerà il posto al candidato di genere diverso della medesima Categoria che ha riportato il maggior numero di voti, sempre che vi sia in tale Categoria almeno un candidato di genere diverso. Altrimenti la medesima operazione sarà applicata nell'ultima Categoria rimanente.

Nel rispetto del principio di buon funzionamento e di continuità dell'attività federale, la mancanza di un numero di candidature di genere diverso pari al minimo di 1 non comporta la nullità dell'elezione e la composizione del Consiglio di Settore resta quella risultante dall'elezione.

11. Verbale dell'Assemblea

Il verbale dell'Assemblea, redatto dal Segretario Generale, fa fede assoluta dei fatti avvenuti e delle operazioni descritte.

Il verbale, firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario Generale, è redatto entro 10 giorni in duplice copia, una delle quali conservata presso la Segreteria Federale e l'altra trasmessa alla Segreteria Generale del CONI:

Ciascun partecipante avente diritto di voto all'Assemblea ed ogni Rappresentante di Società Sportiva ha facoltà di prendere visione della copia del verbale presso la Segreteria Federale.